SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 gennaio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2024.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Callìgarich Gianfranco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 1° agosto 2024;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Callìgarich Gianfranco Maria;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Callìgarich Gianfranco Maria, nato ad Asmara (Etiopia) il 3 maggio 1939.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3036

25A00091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 ottobre 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Angela Barbato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Nicola Di Francesco.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 ottobre 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Angela Barbato, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A00201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 dicembre 2024.

Affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia al «Consorzio Molluschi Nord Gargano», in Cagnano Varano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'UCB in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'UCB in data 13 giugno 2024 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019 relativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli *stock* ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Ravvisata la necessità di assicurare un equilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Manfredonia è stato costituito il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia, con sede a Cagnano Varano (FG), via Alessandrini n. 6/B;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia è di cinquantuno, così come desunto dall'elenco Draghe, trasmesso ai competenti uffici della Commissione europea, allegato al decreto direttoriale prot. n. 005350 del 2 febbraio 2023, relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti per la risorsa vongola *Venus spp.* (*Chamelea gallina*);

Considerato che il suddetto «Consorzio Molluschi Nord Gargano», comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia e, in particolare, aderiscono imprese titolari di quarantadue unità, sulle previste cinquantuno, esercitanti l'attività di prelievo con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;

Considerata altresì la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia e consentire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» un equilibrato prelievo di tale risorsa;

Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, affidata al locale consorzio, in analogia ad altri casi, produrrebbe effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Visto il parere favorevole delle associazioni nazionali di categoria e, in particolare dell'alleanza delle cooperative italiane, con nota prot. n. 064 del 30 ottobre 2024;

Vista la richiesta del Presidente del Consorzio Molluschi Nord Gargano ai fini dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, in data 11 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 3407-III/20 del 5 novembre 2024 dell'Università di Bari «Aldo Moro» - Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e ambiente - con la quale il suddetto Ateneo, su richiesta del «Consorzio Molluschi Nord Gargano» ha confermato la propria disponibilità per intervenire nella funzione di Istituto scientifico di riferimento;

Considerato che il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» ha provveduto a redigere, unitamente al Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e ambiente dell'Università di Bari «Aldo Moro», il «Programma delle attività di gestione a tutela della risorsa - anno 2025»; nel quale intende rispettare il cronoprogramma di tutte le misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), considerando l'adozione di iniziative per la riduzione dello sforzo di pesca, le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità, il sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento, l'individuazione delle aree di *restocking*, nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone;

Vista la nota della Capitaneria di porto di Manfredonia n. 0026553 in data 9 dicembre 2024 con la quale, nel trasmettere il Programma delle attività di gestione a tutela della risorsa - anno 2025 nonché l'elenco delle imprese di pesca aderenti al Consorzio Molluschi Nord Gargano, con l'indicazione delle imbarcazioni armate debitamente sottoscritto da ciascun armatore e vistato dalla medesima Autorità Marittima dopo disamina dello stesso, ha rappresentato che è stato soddisfatto il requisito previsto dall'art. 1 dei decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/1998, raggiungendo una percentuale pari all'80% delle imprese aderenti;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, è affidata, per un periodo di cinque anni, a favore del locale consorzio denominato «Consorzio Molluschi Nord Gargano» con sede a Cagnano Varano, in via Alessandrini n. 6/B, cui aderiscono in particolare soci, le cui imprese risultano titolari di quarantadue unità, sulle previste cinquantuno, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari delle imbarcazioni autorizzate - nel Compartimento marittimo di Manfredonia -, alla cattura dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbo soffianti (HMD)».

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» è obbligato a comunicare le eventuali modifiche che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» propone al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi nonché dal decreto direttoriale prot. n. 005350 del 2 febbraio 2023, relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti per la risorsa vongola *Venus spp.* (*Chamelea gallina*);

2. Le misure tecniche di gestione devono essere necessariamente corredate dal motivato parere scientifico di riferimento di cui al punto 5.13 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il «Consorzio Molluschi Nord Gargano», in virtù dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio Molluschi Nord Gargano», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «Consorzio Molluschi Nord Gargano» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» è tenuto a comunicare l'eventuale variazione dell'Istituto scientifico di riferimento citato nelle premesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il «Consorzio Molluschi Nord Gargano» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Manfredonia, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal consorzio medesimo nell'anno in corso.

3. Il consorzio ha l'obbligo di impegnarsi alla realizzazione dei *survey* scientifici annuali con il supporto dell'ente scientifico di riferimento.

4. Fondamentale è la trasmissione di dati esaustivi al Ministero, senza i quali verrebbe meno qualsiasi presupposto per la realizzazione di futuri piani di gestione. È indispensabile che il consorzio di gestione si renda responsabile della raccolta dati di pesca (allegato A al decreto ministeriale 29 gennaio 2018), per ciò che riguarda sia lo sforzo di pesca (ore di pesca effettive) che i quantitativi di cattura, informazioni che rappresentano il presupposto essenziale su cui impostare le varie misure gestionali.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia nonché le associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio Molluschi Nord Gargano» nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

25A00160

DECRETO 24 dicembre 2024.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al «CO.GE.MO. Monfalcone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'UCB in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'UCB in data 13 giugno 24 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/95 e 515/98;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019 realativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB).

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - *Venus spp. - (Chamelea gallina);*

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il «Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp. - (Chamelea gallina)* sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013»;

Vista la nota prot.n. 0057212 del 6 febbraio 2024 con la quale la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli Consorzi hanno previsto per l'anno 2024, ha comunicato la proroga dell'affidamento per l'intero anno in corso;

Considerata la richiesta del CO.GE.MO. Monfalcone ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone, trasmessa per il tramite dell'Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione per la gestione ed il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi in data 10 settembre 2024;

Considerata la necessità di procedere ad una valutazione di carattere tecnico-scientifico propedeutica alla finalizzazione del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto direttoriale 22 dicenbre 2017, n. 0024824, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il C.N.R. - I.R.BIM. – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - di Ancona, finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione;

Considerato che, in virtù della convenzione con il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha trasmesso al medesimo istituto l'istanza di rinnovo e la documentazione prodotta dal Consorzio, al fine di acquisire la prevista valutazione tecnicoscientifica e di un parere sull'eventuale possibilità di rinnovo dell'affidamento della gestione al consorzio;

Visto il parere favorevole pervenuto in data 20 settembre 2024, con il quale il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, all'esito della valutazione della documentazione acquisita, della disamina tecnicoscientifica della stessa ed in relazione alla collaborazione con Consorzio per la realizzazione dei *survey* scientifici nazionali, volti a valutare lo stato della risorsa, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi per ulteriori cinque anni al Co.Ge.Mo. Monfalcone;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone in cui è già stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Monfalcone è stata già affidata, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone, in sigla CO.GE.MO. Monfalcone, da ultimo con decreto ministeriale 22 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 2019;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» è di n. 40, giusta la precorsa corrispondenza con gli Uffici della Commisione europea di cui all'elenco draghe, allegato al decreto direttoriale prot.n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il

quale è stato adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp. - (Chamelea gallina)*;

Considerato che il suddetto Consorzio CO.GE.MO. Monfalcone comprende soci che rappresentano la totalità delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone ed, in particolare, aderiscono tutte le 40 imprese esercitanti l'attività di prelievo con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che il CO.GE.MO. Monfalcone ha rispettato il cronoprogramma di tutte le misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola – *Venus spp. - (Chamelea gallina),* rispettando la riduzione dello sforzo di pesca, individuato i punti di sbarco presso ogni porto, adottando la riduzione dello sforzo di pesca, le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità, il sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento, l'individuazione delle aree di restocking, nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio – Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone -, in sigla «CO.GE.MO. Monfalcone» -, cui aderiscono tutte le 40 imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Monfalcone è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone propone al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere necessariamente corredate dal motivato parere scientifico di riferimento di cui al punto 5.13 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Monfalcone, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Monfalcone della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Monfalcone ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, il CO.GE.MO. Monfalcone è tenuto ad affidare l'incarico ad un Istituto scientifico, esperto in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Monfalcone è tenuto a trasmettere alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Monfalcone, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

3. Il CO.GE.MO. Monfalcone ha l'obbligo di proseguire ed implementare la messa in opera di misure gestionali efficaci a garantire una sostenibilità ecologica e socioeconomica, e continuare il lavoro di reportistica svolto nell'ultimo decennio.

4. Fondamentale è la trasmissione di dati esaustivi al Ministero, senza i quali verrebbe meno qualsiasi presupposto per la realizzazione di futuri piani di gestione. È indispensabile che il Consorzio di gestione si renda responsabile della raccolta dati di pesca (llegato A al decreto ministeriale 29 gennaio 2018), per ciò che riguarda sia lo sforzo di pesca (ore di pesca effettive) che i quantitativi di cattura, informazioni che rappresentano il presupposto essenziale su cui impostare le varie misure gestionali.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone nonché le Associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.MO. Monfalcone nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo Consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'Agricoltrura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

25A00161

DECRETO 8 gennaio 2025.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2019, n. 35048, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2019, recante «Iscrizione di varietà da conservazione di specie agrarie al relativo registro nazionale»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto in particolare l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di varietà da conservazione e di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024, al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Vista la nota prot. Masaf n. 0641337 del 5 dicembre 2024 con la quale la Regione Toscana, in riferimento alla varietà da conservazione di frumento tenero denominata «Gentil rosso aristato», codice Sian 20505, ha chiesto l'aggiunta di un nuovo responsabile della conservazione in purezza;

Visto il parere espresso dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 19 dicembre 2024;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza della sottoelencata varietà da conservazione di frumento tenero, denominata Gentil rosso aristato, codice Sian 20505, già assegnata ad altri responsabili con precedente decreto, è attribuita ai responsabili della conservazione in purezza a fianco indicati:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
20505	Frumento Tenero	Gentil rosso aristato	Comunità del cibo e della biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti	Comunità del cibo e della biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti
				Ditta Spighe Toscane s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

25A00200

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2025.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 11/2024 del 30 dicembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 5 euro dedicata ai «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Monica Ciucci;

dritto: al centro la scritta «SUPERQUARK», titolo del programma di divulgazione scientifica. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Nel campo una illustrazione che rievoca la famosa sigla iniziale della trasmissione. Nel giro, in basso, la firma dell'autore «M. CIUCCI».

rovescio: nel campo alcuni segni grafici che evocano la prima sigla del programma. Al centro un rettangolo diviso in cinque parti dove sono rappresentate graficamente le tematiche scientifiche oggetto della trasmissione con le date 1995, anno in cui è andata in onda la prima puntata, e 2025, anno di emissione della moneta. In alto «5 EURO», valore nominale, e «R», identificativa della Zecca di Roma. In basso la scritta «VIAGGI TRA NATURA, SCIENZA E TECNOLOGIA RACCONTATI DA PIERO ANGELA».

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 15 gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 8 gennaio 2025

Il direttore generale dell'economia: SALA

25A00199

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 11 dicembre 2024.

Riparto delle risorse di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto in particolare il comma 4-*sexies* dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»;

Visti altresì i commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-*bis*, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-*bis* e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi bollettini ufficiali;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3-*quater* del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Considerato che l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede uno stanziamento di risorse a regime di euro 20 milioni annui;

Considerato quanto previsto dal citato art. 4, comma 3-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86;

Dato atto che tali risorse sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale 1 - del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

Ritenuto opportuno, sulla base degli importi di progetto e della tipologia di interventi ammissibili, procedere a ripartire la somma relativa alle annualità 2023-2024-2025 pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza unificata del 6 settembre 2018;

Considerato che con note prot. n. 4590 del 19 settembre 2024 e n. 4610 del 20 settembre 2024 è stato richiesto alle regioni di trasmettere un elenco contenente gli interventi da ammettere a finanziamento, individuati nell'ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra programmazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a più elevato rischio sismico presente nella propria regione e che presentino un indice di rischio inferiore a 0.6;

b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia possibile, previa presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessità;

c) livello di progettazione progetto di fattibilità tecnico/economica o progetto esecutivo;

Considerato che nelle citate note sono stati, altresì, indicati, i costi massimi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento relativi alla costruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nonché degli spazi per l'educazione fisica e sportiva (palestre);

Considerato che con nota prot. n. 5299 del 7 ottobre 2024 sono state comunicate alle regioni le risorse disponibili e il relativo riparto regionale;

Considerato che il citato riparto è stato effettuato sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018;

Dato atto che, fatta eccezione per le Regioni Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta, tutte le regioni hanno trasmesso l'elenco degli interventi finanziabili;

Dato atto che, per le Regioni Liguria e Molise, la quota spettante dal riparto delle risorse non consente, in assenza di quote di cofinanziamento, il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco rispettivamente trasmesso dalle stesse;

Dato atto che, ove è risultato necessario, l'ufficio competente ha chiesto alle regioni interessate di fornire chiarimenti in ordine agli interventi indicati nell'elenco trasmesso;

Dato atto che i chiarimenti forniti dalle regioni hanno condotto in alcuni casi a una modifica degli elenchi originariamente trasmessi dalle stesse;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;

Considerato che con successiva comunicazione dell'ufficio competente sarà fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell'importo assegnato e dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al presente decreto non è sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco trasmesso;

Ritenuto quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti, necessario autorizzare gli enti locali di cui all'allegato A del presente decreto, definendo altresì tempi di aggiudicazione, nonché modalità di rendicontazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Riparto regionale delle risorse

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00), relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:

Regione	Annualità
Abruzzo	euro 2.026.862,94
Basilicata	euro 1.163.706,22
Calabria	euro 3.320.469,20
Campania	euro 6.155.368,93
Emilia-Romagna	euro 3.829.175,63
Friuli-Venezia Giulia	euro 1.511.431,70
Lazio	euro 5.029.764,29
Liguria	euro 1.358.500,47
Lombardia	euro 8.004.306,43
Marche	euro 1.907.922,70
Molise	euro 665.569,57
Piemonte	euro 4.120.102,66
Puglia	euro 4.055.524,77
Sardegna	euro 2.097.462,36
Sicilia	euro 5.634.828,54
Toscana	euro 3.720.194,78
Umbria	euro 1.354.603,35
Valle d'Aosta	euro 327.075,17
Veneto	euro 4.717.130,29
TOTALE ...	euro 61.000.000,00

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento

1. Sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni secondo i criteri di cui in premessa, è approvato l'elenco degli interventi finanziabili di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo di euro 50.717.353,34.

2. Con successiva comunicazione dell'ufficio competente sarà fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell'importo assegnato e dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al presente decreto non è sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco trasmesso.

3. Le somme residue degli importi assegnati di cui all'allegato B al presente decreto e non utilizzate dalle regioni, pari a euro 10.282.646,66, restano nella disponibilità delle stesse e potranno essere utilizzate previa presentazione di nuovi elenchi di interventi, da presentare entro il termine comunicato con apposita nota dell'ufficio competente, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.

4. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 3, graveranno sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito secondo la seguente ripartizione:

euro 41.000.000 (quarantunomilioni/00) residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2023;

euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di competenza dell'esercizio finanziario 2025.

Art. 3.

Termini per l'aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all' allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per gli interventi fino a euro 2.000.000,00 ed entro trentasei mesi per gli interventi di importo superiore ai euro 2.000.000,00.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della

verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Le economie di gara sono nella disponibilità dell'ente locale nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonché per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La restante quota del 50% è destinata ad ulteriori interventi aventi le medesime finalità, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e del merito che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma1.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.

Art. 5.
Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate:

a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 23, oggetto di contestazione in sede giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del giudice competente;

c) qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal presente decreto;

d) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;

e) nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle regioni non risulti essere veritiero;

f) qualora l'ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero;

g) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;

h) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;

i) nel caso siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;

j) qualora i lavori relativi al progetto siano stati avviati o realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non siano già assegnatari di altri finanziamenti e contributi, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il divieto del c.d. «doppio finanziamento». Al riguardo, la Direzione generale competente invia l'elenco degli interventi autorizzati all'unità di missione per il PNRR per effettuare le necessarie verifiche.

3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente prova l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente decreto, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.

Art. 6.

Responsabilità esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.

3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2024

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 49

ALLEGATO *A*

Numero progressivo	Regione	Numero intervento	Provincia	Ente locale beneficiario	Zona Sismica	Indice di Rischio ante operam	Indice di Rischio post operam	Codice Edificio ARES	Denominazione Istituzione Scolastica benificiaria	CUP	Tipologia di intervento (adeguamento sismico o nuova ricostruzione)	Descrizione intervento	Livello di progettazione	Importo di finanziamento richiesto	Eventuale quota di cofinanziamento	Numero Studenti dell'edificio beneficiario dell'intervento	Superficie lorda oggetto di intervento (mq)	Costo al mq	Prezzario di riferimento regionale (anno)
1	**Abruzzo**	1	L'Aquila	ROCCACASALE	1	0,200	1	0660790095	Scuola infanzia e primaria "Collodi", Via Kennedy	B43H19000430002	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia in altro sito; adeguamento impiantistico, antincendio lett a) e b)	Sostituzione edilizia con adeguamento impiantistico scuola dell'infanzia e primaria "Collodi"	Progetto esecutivo	€ 2 026 862,94	€ 551 221,51	27	1 200,00	€ 1 689,05	2024
2	**Campania**	1	SA	Comune di Colliano	1	0,346	1	0650431665	I C G PASCOLI - PLESSO COLLIANO	D48E18000160002	Progetto stralcio adeguamento sismico	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	DEFINITIVO- ESECUTIVO	€ 1 756 139,20	€ 0,00	126	1 290,00	€ 1 361,35	2024
3		2	AV	Comune di Andretta	1	0,279	1,025	0640030462	Scuola media statale Francesco Tedesco	G79J22000840003	Adeguamento sismico	Lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione scuola media statale e palestra I C Francesco Tedesco di Andretta (AV)	ESECUTIVO	€ 890 000,00	€ 0,00	31	1 005,89	€ 884,79	2024
4		3	BN	Comune di Morcone	1	0,200	0,8	0620440059	I C MORCONE CAPOLUOGO	J88E18000950002	Adeguamento sismico, altri interventi	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DEI SANNITI	ESECUTIVO	€ 1 260 000,00	€ 0,00	145	1 023,95	€ 1 230,53	2024
5		4	AV	Comune di Torella dei Lombardi	1	0,161	1	0641090001	L'Istituto Comprensivo "Manlio Rossi Doria"	B55B18000420001	Adeguamento sismico	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	ESECUTIVO	€ 2 214 171,04	€ 0,00	176	2 877,00	€ 769,61	2024
6	**Emilia Romagna**	1	FORLI' – CESENA	COMUNE DI TREDOZIO	2	0,000	1	0400490380	SCUOLA SECONDARIA S LEGA	B75E24000340002	NUOVA RICOSTRUZIONE	Demolizione scuola media esistente e ricostruzione polo scolastico comprendente nido, infanzia, primaria e secondaria di I° grado	STUDIO FATTIBILITA'	€ 3 829 175,63	€ 0,00	96	1 600,00	€ 2 393,23	2024
7	**Friuli Venezia Giulia**	1	PN	Comune di Meduno	1	0,039	1	0930260003	I C Valli Meduna - Cosa - Arzino	J73C23000250007	Nuova ricostruzione	Adeguamento alla normativa sismica del comprensorio scolastivo "A Andreuzzi" di Meduno Primo stralcio funzionale - demolizione e ricostruzione della Scuola primaria "A Manzoni"	Fattibilità tecnica ed economica approvata	€ 770 000,00	€ 2 330 000,00	69	1 090,00	€ 706,42	2024
8		2	PN	Comune di Chions	3	0,350	0,8	0930130002	I C Chions	H33H19000970005	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico della Scuola primaria B Ortis di Chions	Fattibilità tecnica ed economica approvata	€ 741 431,70	€ 830 000,00	106	2 639,00	€ 280,95	2024
9	**Lazio**	1	RI	Borgo Velino	1	0,121	> 1	0570080099	PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI	I46F24000040002	Demolizione e ricostruzione	Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Scuola Primaria Dante Alighieri e adeguamento alle vigenti normative	PFTE DA AGGIORNARE PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2 160 000,00	€ 0,00	42	900,00	€ 2 400,00	vigente
10		2	FR	Broccostella	1	0,420	> 1	0600150234	Scuola dell'infanzia	E85E18001260003	Demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione per sostituzione dell'eficiio esistente "Scuola materna"	PFTE DA AGGIORNARE PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 1 680 000,00	€ 0,00	112	700,00	€ 2 400,00	vigente
11		3	RI	Borgorose	1	0,220	> 1	0570070170	Sc 2^ - media	H35E2400025002	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico scuola secondaria I grado	PFTE DA AGGIORNARE PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 1 180 000,00	€ 0,00	101	938,61	€ 1 257,18	vigente
12	**Lombardia**	1	Brescia	COMUNE DI ROE' VOLCIANO	2	0,110	0,9	0171640988	I C VOBARNO	G85E22000390007	adeguamento sismico	Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio denominato "Scuola Secondaria di Primo Grado F Odorici"	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 3 500 000,00	€ 174 000,00	178	2 942,00	€ 1 189,67	2024
13		2	Cremona	COMUNE DI CASALMORANO	3	0,150	1	0190220080	IC SORESINA "G BERTESI"	C55E23000000006	adeguamento sismico	Interventi di adeguamento sismico edificio scuola materna	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 601 740,00	€ 0,00	54	536,00	€ 1 122,65	2024
14		3	Cremona	COMUNE DI CASALMORANO	3	0,150	1	0190220080	IC SORESINA "G BERTESI"	C56F23000020006	adeguamento sismico	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 997 660,00	€ 0,00	90	940,00	€ 1 061,34	2024
15		4	Lodi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	3	0,380	1	0980501650	IC RICCARDO MORZENTI S ANGELO L	C25E22000400001	adeguamento sismico	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI VIA BRACCHI E PALESTRA ANNESSA	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 435 000,00	€ 0,00	371	1 710,00	€ 254,39	2024
16		5	Varese	COMUNE DI BRENTA	4	0,250	0,8	0120190175	"CAPITANO ZOPPIS" - BRENTA	I67H21003330001	adeguamento sismico	Progetto ristrutturazione/riqualificazione della scuola primaria "G Zoppis" in via G Marconi n 3 – Messa in sicurezza sismica	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 825 000,00	€ 0,00	100	820,57	€ 1 005,40	2024
17		6	Brescia	COMUNE DI PONCARALE	3	0,160	1	0171470002, 0171470508	IC FLERO	C98E18000150001	adeguamento sismico	Studio di fattibilità adeguamento sismico degli edifici scolastici e della palestra siti in Via Roma 15/17 – Lotto intervento sui due edifici scolastici	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 1 569 800,00	€ 515 200,00	207	1 103,66	€ 1 422,36	2024
18	**Marche**	1	PU	Comune di Montecalvo in Foglia	2	0,435	1,6	410300256	IC Anna Frank di Auditore - Primaria Borgo Massano di Montecalvo in Foglia	I27F18000020001	Adeguamento sismico (+ aggiunta palestra nc)	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico della scuola primaria di Borgo Massano del Comune di Montecalvo in Foglia e ampliamento con aula-palestra (1° stralcio)	Progetto Esecutivo con verbale di verifica e dichiarazione di cantierabilità ai sensi dell'art 26 del D Lgs N 50/2016	€ 742 000,00	€ 0,00	79	512,18	€ 1 448,71	2023
19		2	PU	Comune di Piandimeleto	2	0,230	1,226	410470030	Infanzia Piandimeleto	D19H18000060001	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico nella scuola di infanzia	Progetto Esecutivo con verbale di verifica e dichiarazione di cantierabilità ai sensi dell'art 26 del D Lgs N 50/2016	€ 998 000,00	€ 0,00	52	814,00	€ 1 226,04	2023
20	**Piemonte**	1	TORINO	COMUNE D AVIGLIANA	3 – 3S	0,231	1	0010130012	primaria ITALO CALVINO TOEE8AG042/00	C39F18000000002	adeguamento sismico	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO	Fattibilità tecnico economica	€ 946 100,27	€ 0,00	100	760,00	€ 1 244,87	2024
21		2	CUNEO	COMUNE DI DOGLIANI	4	0,256	1	0040810002	infanzia SCUOLA MATERNA CNAA846015/00	B56C18000210002	adeguamento sismico	INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO (E MIGLIORAMENTO ENERGETICO CHE VERRA' EFFETTUATO A CARICO DEL COMUNE	esecutivo	€ 611 736,33	€ 738 263,67	113	809,87	€ 755,35	2024
22		3	VERCELLI	PROVINCIA di Vercelli (nel comune di Varallo)	4	0,296	0,86	0021560005	sec 2° grado istituto superiore "D Adda" VCPC00701R / 00	D41B22000650001	adeguamento sismico	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA - ISTITUTO D'ADDA VARALLO (VC	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – AI SENSI DEL DLGS 36/2023	€ 2 562 226,06	€ 237 773,94	479	6 673,00	€ 383,97	2024
23	**Puglia**	1	FG	Candela	1	0,068	1	0710090036	PAPA GIOVANNI PAOLO II	J16F230001109	Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Edificio Scolastico)	Demolizione e ricostruzione dell'intero plesso scolastico, ospitante gli alunni della scuola elementare e media	Progetto di fattibilità tecnica economica	€ 4 055 000,00	€ 0,00	177	1 935,00	€ 2 095,61	Prezziario Regionale Opere Pubbliche - Edizione 2024
24	**Sardegna**	1	Nuoro	Comune di Mamoiada	4	0	1	0910460163	[NUIC880002] - [NUEE880025] - MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA	H16F23000000005	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Cagliari	PFTE	€ 1 017 000,00	€ 113 000,00	119	2 000,00	€ 508,50	2022
25	**Sicilia**	1	Agrigento	Santa Elisabetta	2	0,370	1	0840371165	Istituto Comprensivo "G. Galilei" sezione distaccata di S Elisabetta - via Ugo La Malfa	C43H19000150002	Adeguamento sismico	Intervento di messa in sicurezza e protezione sismica della scuola dell'infanzia e degli spazi adiacenti tra le via C Marx e U La Malfa in S Elisabetta	Fattibilità tecnico economica	€ 1 428 000,00	€ 0,00	66	1 250,00	€ 1 142,40	2024
26		2	Agrigento	Santa Elisabetta	2	0,000	>1	0840371164	Istituto Comprensivo "G. Galilei" sezione distaccata di S Elisabetta - via C. Sessa	C45E24000230001	Demolizione e ricostruzione	Intervento di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico "Galilei" sezione distaccata di Santa Elisabetta sito in via C Sessa	Fattibilità tecnico economica	€ 4 200 000,00	€ 0,00	176	2 437,00	€ 1 723,43	2024
27	**Toscana**	1	GROSSETO	COMUNE MASSA MARITTIMA	3	< 0,58	sostituzione edilizia, pertanto sicuramente > 1	0530150003	ISTITUTO COMPRENSIVO DON C.BRESCHI - MASSA MARITTIMA (GR)	G93I18000000001	Nuova costruzione	Realizzazione di nuovo edificio scolastico ospitante una scuola dell'infanzia e una scuola primaria in frazione di Valpiana - Comune di Massa Marittima	ESECUTIVA	€ 1 874 592,00	€ 1 681 695,57	26 alunni per scuola infanzia - 35 alunni per scuola primaria- Totale 61	781,08	€ 2 400,00	Prezzario Regione Toscana 2024 - TOS24
28	**Umbria**	1	Perugia	Deruta	2	0 227	0 738	0540170368	Scuola infanzia e secondaria I grado fraz San Nicolò di Celle	B55J19000190001	Miglioramento sismico per edificio sottoposto ai vincoli di cui al DLgs 42/2004	Miglioramento sismico	esecutivo (approvazione ATTO N 155 del 26-10-2023)	€ 1 253 718,17	€ 0,00	73	960,00	€ 1 305,96	Aggiornamento infrannuale Luglio 2022",
29	**Veneto**		TV	Comune San Pietro di Feletto	2	0,180	0,8	0260730749	TVIC86600A TVMM86602C	J95F22000030001	Adeguamento sismico	Lavori di adeguamento sismico per la messa in sicurezza della scuola secondaria di I° grado Luigi Bazzo a Rua di Feletto	Progetto di fattibilità tecnico economica ex art 23 d lgs n 50/2016	€ 1 144 000,00	€ 286 000,00	181	1 366,90	€ 836,93	Il Legale Rappresentante in fase di istanza al Bando DGRV n 23 del 23/01/2023 ha dichiarato che i prezzi di appalto sono coerenti con i valori riportati nel prezzario regionale allora vigente
30			TV	Comune Sarmede	2	0,230	0,8	0260781398	TVIC817005 TVEE81706C	D55E22000760001	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico della Scuola Primaria "Papa Albino Luciani" di Sarmede	Progetto di fattibilità tecnico economica ex art 23 d lgs n 50/2016	€ 888 000,00	€ 22 000,00	82	740	€ 1 200,00	Il Legale Rappresentante in fase di istanza al Bando DGRV n 23 del 23/01/2023 ha dichiarato che i prezzi di appalto sono coerenti con i valori riportati nel prezzario regionale allora vigente
31			VI	Comune Sandrigo	2	0,380	1	0240910540	VIIC85900E VIEE85903P	B55E23000020001	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico scuola primaria Trissino	Progetto di fattibilità tecnico economica ex art 23 d lgs n 50/2016	€ 1 760 000,00	€ 440 000,00	293	2748	€ 640,47	Il Legale Rappresentante in fase di istanza al Bando DGRV n 23 del 23/01/2023 ha dichiarato che i prezzi di appalto sono coerenti con i valori riportati nel prezzario regionale allora vigente
32			VE	Comune Mira	3	0,340	0,84	0270231623	VEIC86900T VEEE869043	C62C21001940005	Adeguamento sismico	Adeguamento statico, della scuola primaria De Amicis	Progetto di fattibilità tecnico economica ex art 23 d lgs n 50/2016	€ 800 000,00	€ 0,00	98	677	€ 1 181,68	Il Legale Rappresentante in fase di istanza al Bando DGRV n 23 del 23/01/2023 ha dichiarato che i prezzi di appalto sono coerenti con i valori riportati nel prezzario regionale allora vigente

ALLEGATO *B*

SOMME RESIDUE

Regione	Importo
Abruzzo	euro 0,0039
Basilicata	euro 1.163.706,2186
Calabria	euro 3.320.469,2039
Campania	euro 35.058,6899
Emilia-Romagna	euro 0,0010
Friuli-Venezia Giulia	euro 0,0014
Lazio	euro 9.764,2872
Liguria	euro 1.358.500,4695
Lombardia	euro 75.106,4332
Marche	euro 167.922,6963
Molise	euro 665.569,5665
Piemonte	euro 40,0041
Puglia	euro 524,7701
Sardegna	euro 1.080.462,3614
Sicilia	euro 6.828,5409
Toscana	euro 1.845.602,7771
Umbria	euro 100.885,1773
Valle d'Aosta	euro 327.075,1680
Veneto	euro 125.130,2898
TOTALE ...	euro 10.282.646,6600

25A00087

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Terremotati Flegrei», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti

di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale Servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 6 settembre 2024, prot. d'ufficio n. 0070872, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Marco Guida, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Marco Guida (giusta comunicazione PEC in data 9 dicembre 2024, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Terremotati Flegrei» (c.f. 04428930632), con sede in via C. Rosini, 10 - 80078 Pozzuoli (NA) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Guida, nato a Napoli (NA) il 20 novembre 1983, codice fiscale GDUMRC83S20F839L, domiciliato in via Solferino, 27 e in via Roma, 61 - 80070 Monte di Procida (NA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00148

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «Averno Due società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-

no delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale Servizi di Vigilanza (già Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 04-10-2024, prot. d'ufficio n. 0085110, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Alessandro Capone, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro reso dal dott. Alessandro Capone (giusta comunicazione PEC in data 9 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Averno Due società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (c.f. 06710360634), con sede in via Pergolesi, 11 - 80078 Pozzuoli (NA) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Capone, nato il 5 giugno 1962 a Napoli (NA), codice fiscale CPNLSN62H05F839P, ivi domiciliato in via San Filippo, 20F - 80122.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2024.

Attuazione delle misure di ristoro previste per i vettori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera *b)* e l'art. 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»), di un fondo con una dotazione pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale le risorse del suddetto fondo sono state conservate in conto residui ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse per l'anno 2021;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare, l'art. 12, comma 4 che prevede l'applicazione della misura di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e la modificazione dell'art. 34, comma 11, del citato decreto-legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 13, comma 11, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per effetto del quale la dotazione del fondo dell'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2020;

Considerato che, per effetto delle rideterminazioni, la dotazione del citato fondo ammonta a 95 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato art. 198;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Atteso che, per le modalità attuative, il richiamato art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora «Ministero delle imprese e del made in Italy») ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

Vista la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio 2020, da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la notifica «State Aid SA.59029 (2020/N)» alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla misura di aiuto del suindicato decreto attuativo;

Vista la decisione positiva C(2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, pubblicata nella sezione «*Competition Policy*» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui al suindicato decreto attuativo, con riferimento ai danni subiti dagli operatori economici di trasporto aereo, come individuati dall'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visti i decreti della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 22 marzo 2021, n. 17, 29 marzo 2021, n. 21 e 30 marzo 2021, n. 22 con i quali, a seguito dell'esito positivo delle rispettive istruttorie svolte dall'ENAC e della decisione positiva della Commissione europea C(2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, sono state accolte le istanze di accesso al fondo per un importo complessivo di euro 75.711.462,00 a ristoro dei danni subiti nel periodo 1° marzo 2020-15 giugno 2020;

Vista la notifica «State Aid SA.62152 (2021/N)» alla Commissione europea in data 6 agosto 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti») e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'art. 198 del decreto- legge n. 34 del 2020 per il periodo successivo al 15 giugno 2020;

Vista la decisione positiva C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021, pubblicata nella sezione «*Competition Policy*» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato art. 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da Covid-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2021, n. 501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

Visti i decreti della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 8 febbraio 2022, n. 7, 9 febbraio 2022, n. 8 e 11 febbraio 2022, n. 9 con i quali, a seguito dell'esito positivo delle rispettive istruttorie svolte dall'ENAC e della decisione positiva C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021, sono state accolte le istanze di accesso al fondo, per un importo complessivo di euro 32.694.094,00 a ristoro dei danni subiti nel periodo 16 giugno 2020-31 dicembre 2020;

Considerato che, a fronte delle compensazioni complessivamente già riconosciute, residuano risorse pari a 86.594.444,00 euro, attualmente iscritte nel Conto del patrimonio tra le passività, per la compensazione dei danni subiti nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 501 del 2021, il quale stabilisce che «Sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da Covid-19 è valutata come possibile»;

Vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 maggio 2023 relativa al ricorso proposto dalla società Ryanair DAC verso la Commissione europea (Causa T-268/21), che ha annullato la decisione C(2020) 9625 *final* della Commissione, del 22 dicembre 2020;

Vista la decisione positiva C(2024) 1777 *final* del 26 marzo 2024 con la quale la Commissione europea, a seguito di riesame, ha nuovamente approvato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui alla predetta notifica «State Aid SA.59029 (2020/N)» del 15 ottobre 2020;

Vista la notifica «State Aid SA.109677 (2023/N)» alla Commissione europea in data 13 ottobre 2023 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 per gli ulteriori danni previsti dal richiamato art. 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 501 del 2021 e relativi al periodo successivo al 31 dicembre 2020;

Vista la decisione positiva C(2024) 2339 *final* del 15 aprile 2024 con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato art. 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da Covid-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;

Atteso che i criteri metodologici per la determinazione del danno ammissibile al beneficio, stabiliti nella decisione C(2024) 2339 *final* del 15 aprile 2024 della Commissione europea, sono gli stessi della decisione C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021, così come anche i parametri ai sensi del combinato disposto dei «*considerando*» (40) e (66) con il solo aggiornamento dei tassi di ritenzione utilizzati per stabilire lo scenario controfattuale del periodo 1° maggio - 31 dicembre 2021;

Considerata la necessità di assicurare il ristoro degli ulteriori danni patiti nel periodo successivo al 31 dicem-

bre 2020, dagli operatori aerei già riconosciuti beneficiari con i decreti interministeriali n. 34 del 2021 e n. 501 del 2021, che hanno presentato regolare domanda di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34/2020;

Atteso che il ristoro di tali ulteriori danni è garantito nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge e di quelle impegnate per ciascun beneficiario;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2024) 2339 *final* del 15 aprile 2024, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «beneficiario»: il soggetto di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34 che ha presentato regolare domanda di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto interministeriale n. 501 del 2021;

b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come conseguenza diretta dell'epidemia da Covid-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi della medesima pandemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, è determinato con la metodologia stabilita nella decisione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4;

c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell'indennizzo riconosciuto al beneficiario, nei limiti delle risorse previste dalla legge e di quelle impegnate, che, fatta salva l'eventuale riduzione operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021 e comunque entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro, è pari al 100 per cento del danno ammissibile;

e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato da un beneficiario in un determinato arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e l'EBITDA registrato nello stesso arco temporale all'interno del periodo di indennizzo;

f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero al fine di contenere la diffusione di Covid-19, rientrante in una delle tipologie richiamate dal *considerando* 18 della decisione della Commissione europea e indicate al par. 3.2 della decisione medesima;

l) «rotta ammissibile»: una delle rotte operate o programmate dal beneficiario, interna all'Italia o avente l'Italia come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili nell'area o nel Paese di destinazione o nell'area o nel Paese di partenza;

m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di rotte, della tipologia linea o charter, operate da un beneficiario, tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e il numero di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;

n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»:

a) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021:

il rapporto, pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il *considerando* 43 della decisione della Commissione europea;

b) per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021:

il rapporto, pari rispettivamente all'82 per cento per le rotte di linea e al 64 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2021 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il *considerando* 46 della decisione della Commissione europea;

o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte tra linea e charter, operate da un beneficiario;

p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di ritenzione atteso senza restrizioni relativo a una delle due tipologie di rotte, distinte tra linea e charter, e il tasso di ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I beneficiari, in relazione ai danni subiti nel periodo di indennizzo, presentano domanda di accesso al fondo di ristoro con le modalità e nei termini previsti dal presente decreto.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, a pena di inammissibilità, in conformità all'allegato A e all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. La domanda contiene, in conformità al modello di cui all'allegato B al presente decreto, per ciascun mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati relativi:

a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero di passeggeri e di voli e profittabilità;

b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019 e al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di rotta.

4. I dati di cui al comma 3 sono forniti anche nel formato di foglio di calcolo del medesimo allegato B, reso disponibile in sede di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. La domanda, corredata dalla relazione di un esperto indipendente di cui all'allegato A al presente decreto e dalle dichiarazioni di cui al medesimo allegato, è trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

Art. 4.

Compensazione danni

1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione del danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da Covid-19, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica la metodologia di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.

2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell'indennizzo massimo previsto, è pari alla somma delle quote di danno ammissibile calcolate distintamente per l'insieme delle rotte di linea e per l'insieme delle rotte charter in ciascun mese del periodo di indennizzo.

3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese, del peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea e delle perdite nette totali.

4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per ciascun mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese, del peso delle rotte charter ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte charter e delle perdite nette totali.

5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili.

6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o più beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell'eccedenza è notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.

7. Sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da Covid-19 è valutata come possibile.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 15 novembre 2024

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4436

ALLEGATO *A*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari
dg.ta@pec.mit.gov.it

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI DEL SETTORE AEREO

ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale di attuazione dell'art 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Codice fiscale: …………………………………..

Partita IVA: ……………………………………..

Denominazione: …………………………………

Forma giuridica: …………………………………

Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese): …………………..

Codice attività prevalente: ……………………

Indirizzo: ….……………………………………

CAP: …..... Comune: ………………………… Provincia: ………...

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO

Cognome: ……………………………………………

Nome: ………………………………………………..

Provincia di nascita: ………

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………

Data di nascita (gg/mm/aaaa): ……………………

Codice fiscale: …………………………...

In qualità di (rappresentante legale / procuratore con poteri di rappresentanza): …………………

Telefono: ……………………….

Cellulare: ……………………….

E-mail: ……………………………………………………

****

Il/La sottoscritto/a ________________________________, in qualità di legale rappresentante/procuratore del suindicato operatore economico, giusta allegata documentazione/procura,

CHIEDE

di poter accedere al fondo di cui all'art 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34, che hanno presentato regolare domanda di accesso al fondo, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2021, n. 501, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, istituito al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, a tal fine,

DICHIARA

- che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 la società rappresentata era in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolare di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile;
- che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 la società rappresentata impiegava aeromobili con una capacità superiore a 19 posti;
- che alla data di presentazione della domanda la società rappresentata applica ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore;
- che il seguente conto corrente bancario è dedicato all'erogazione del contributo (indicare estremi del conto corrente ed altri contenuti di cui all'art 3 della legge 136/2010):
  – ………
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di somme eventualmente ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda;
- di allegare i documenti di seguito indicati.

ELENCO ALLEGATI

1. Tabelle informative contenente i dati di cui all'Allegato B al decreto interministeriale in oggetto (anche nel formato di foglio di calcolo).
2. Relazione di un esperto indipendente[1] recante:
   - l'attestazione, secondo la legislazione vigente, della veridicità, della correttezza e della riconciliabilità alle scritture contabili dei dati riportati in conformità all'allegato B al decreto interministeriale in oggetto, nonché della corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;
   - la descrizione del nesso di causalità diretta tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   - l'attestazione dell'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno, nonché del fatto che le somme da corrispondere non risultano cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
   - la dichiarazione della sussistenza della condizione di indipendenza rispetto alla società istante.
3. Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34 e in conformità ai contenuti della Commissione europea.
4. Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
5. Certificazione camerale riportante le cariche aziendali o procura da cui si evincano i poteri di rappresentanza.

Luogo e Data ______________________

Firma del richiedente

[1] Se il soggetto è un revisore legale o una società di revisione contabile è diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio del richiedente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________________ il _____________________, residente a ______________________ all'indirizzo ______________________________, in qualità di legale rappresentante / procuratore del suindicato operatore economico ___________________________, P.I./C.F. __________________, giusta allegata documentazione/procura,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR medesimo,

DICHIARA[2]

a. l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del Codice civile;

b. di NON aver percepito e di NON prevedere di percepire importi relativi ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

   oppure

   di aver percepito (o di prevedere di percepire) i seguenti importi relativi ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare i costi ammissibili coperti):

   – ………

c. di NON appartenere a un gruppo di aziende o a una holding che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

   oppure

   di appartenere a un gruppo di aziende (o a una holding) che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare gruppo aziendale/holding e gli aiuti e i costi ammissibili coperti):

   – ………

   – ………

d. di NON essere società capogruppo di un'azienda controllata che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19;

   oppure

[2] Eliminare le voci non applicabili

di essere società capogruppo di un’azienda controllata che ha già ricevuto (o prevede di ricevere) aiuti di natura pubblica nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (indicare gli aiuti e i costi ammissibili coperti):

– ………

e. di NON aver ricevuto importi da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno;

oppure

di aver ricevuto i seguenti importi da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno (indicare gli importi percepiti):

– ………

f. di non aver fruito di altre forme di ristoro per gli stessi danni elegibili;

g. che i dati riportati nelle tabelle informative di cui all’Allegato B al decreto interministeriale in oggetto sono veritieri.

Luogo e Data ______________________

Firma del dichiarante

ALLEGATO *B*

1 INFORMAZIONI GENERALI
1.1 VETTORE
1.2 CODICE IATA
1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE
FIRMA
1.4 SOGGETTO CERTIFICATORE
FIRMA

	Mese di Gennaio		Mese di Febbraio		Mese di Marzo		Mese di Aprile		Mese di Maggio		Mese di Giugno		Mese di Luglio		Mese di Agosto		Mese di Settembre		Mese di Ottobre		Mese di Novembre		Mese di Dicembre	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021
2 DATI RELATIVI ALL'OFFERTA																								
2.1 NUMERO VOLI EFFETTUATI																								
2.2 KM TOTALI VOLATI (migliaia)																								
2.3 POSTI KM OFFERTI (milioni)																								
3 DATI RELATIVI ALLA DOMANDA																								
3.1 NUMERO PASSEGGERI PAGANTI																								
3.2 PASSEGGERI KM TRASPORTATI																								
4 DATI RELATIVI AI RICAVI (b)																								
4.1 RICAVI PASSEGGERI (c)																								
4.2 ALTRI RICAVI DA SERVIZI DI TRASPORTO (d)																								
4.3 ALTRI RICAVI IMPUTABILI ALLE ROTTE																								
4.4 TOTALE RICAVI INDUSTRIALI DA ATTIVITA' DI TRASPORTO (e) (g)																								
4.5 ALTRI RICAVI AZIENDALI NON ORIGINATI DA ATTIVITA' DI TRASPORTO (f)																								
4.6 RIMBORSI E INDENNIZZI CONSEGUITI O DOMANDATI, CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19 (h)																								
5 DATI RELATIVI AI COSTI (b)																								
5.1 COSTO DEL PERSONALE A CARICO DELL'AZIENDA (AL NETTO CIG) (i)																								
5.2 CIG UTILIZZATA (j)																								
5.3 LEASING DELLA FLOTTA																								
5.4 ASSICURAZIONI																								
5.5 MANUTENZIONI																								
5.6 CARBURANTE																								
5.7 COSTI PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI (k)																								
5.8 COSTI PER L'ASSISTENZA AL VOLO																								
5.9 COSTI DI HANDLING																								
5.10 ALTRI COSTI PER SERVIZI A BORDO																								
5.11 ALTRI COSTI PER SERVIZI A TERRA																								
5.12 COSTI PER MARKETING E VENDITE																								
5.13 ALTRI COSTI INDUSTRIALI NON DIRETTAMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI VOLO																								
5.14 TOTALE COSTI INDUSTRIALI ORDINARI DEL VETTORE																								
5.15 COSTI ADDIZIONALI GENERATI DALL'EMERGENZA COVID-19 (l) (INCLUSI I COSTI PER LA RIPROTEZIONE DEI PASSEGGERI)																								
6.0 EBITDA																								

NOTE:
(a) La tabella è da compilare per tutti i mesi riportati anche qualora l'emergenza COVID-19 non abbia prodotto effetti nei primi di essi. Nella relazione illustrativa occorre precisare la data a partire dalla quale si è manifestata sul vettore.
(b) I dati riportati debbono essere conformi alla contabilità aziendale e coerenti con i valori che confluiranno nel bilancio d'esercizio.
(c) Ticket e ricavi ancillari
(d) Quali proventi da trasporto merci e posta
(e) E' la somma delle tre voci precedenti.
(f) Ad esempio proventi da attività di handling, manutenzione o altri servizi svolti per conto terzi. Questa voce non è utilizzata nel calcolo del danno salvo differente dimostrazione di chi presenta istanza e limitatamente alle riduzioni compatibili col presente decreto.
(g) La differenza tra il dato 2021 e il dato 2019 è utilizzata nel calcolo del danno a condizione che la variazione sia imputabile all'emergenza COVID-19. La relazione illustrativa di accompagnamento deve evidenziare il nesso causale tra emergenza COVID-19 e contrazione dei ricavi anche attraverso la presentazione di dati più dettagliati rispetto alla presente tabella.
(h) Questa voce è utilizzata con segno negativo nel calcolo del danno causato dall'emergenza COVID-19.
(i) Al netto anche di eventuali anticipazioni ai lavoratori di future prestazioni CIG
(j) Deve essere indicato il costo del lavoro totale risparmiato dall'azienda per effetto della CIG e non quanto effettivamente erogato ai lavoratori.
(k) Quali tasse per l'atterraggio, la sosta e il decollo degli aeromobili
(l) Questa voce è utiizzata con segno positivo nel calcolo del danno causato dall'emergenza COVID-19. I costi in oggetto debbono essere specificati e documentati nella relazione illustrativa.

25A00092

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 gennaio 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Rimodulazione *ex* articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, degli interventi classificati nell'allegato 1 con gli ID 6 - ID 62 - ID 67 - ID 78a - ID 122 - ID 141 - ID 159p - ID 260. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare;

Visti:

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd decreto semplificazioni);

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto semplificazioni *bis)*;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1:

al comma 488, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e autorizza «la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. [...]»;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*Omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 9, comma 1 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione»;

Premesso che:

il Programma dettagliato degli interventi, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, include i sottoindicati interventi, integralmente finanziati con risorse giubilari, individuati nell'allegato 1 come da prospetto:

ID	Denominazione	Soggetto attuatore	Risorse giubilari [€]	Tipologia intervento
6	Manutenzione straordinaria viabilità principale	Roma Capitale - Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture	47.000.000,00	Essenziale e indifferibile
62	Pedonalizzazione via della Conciliazione	ANAS	1.000.000,00	Essenziale e indifferibile
67	Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese giubilari	Roma Capitale - Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture	3.500.000,00	Essenziale e indifferibile
78a	Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio I	Roma Capitale Municipio I	1.000.000,00	Essenziale e indifferibile
141	Bagni pubblici	Società Giubileo 2025	3.000.000,00	Essenziale e indifferibile
159p	La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Demolizione e ricostruzione del Centro Sociale Anziani "Rino di Vito" in largo Codogno come centro attrattivo polivalente	Roma Capitale Municipio XIV	1.000.000,00	Essenziale
260	Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto 4 tensostrutture da 70 posti e acquisto arredi e attrezzature per la casa delle famiglie a Pietralata	Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali	1.000.000,00	Essenziale e indifferibile

gli interventi in parola hanno ad oggetto:

ID 6 recante «Manutenzione straordinaria viabilità principale»: il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della viabilità principale dell'intero territorio romano, privilegiando la manutenzione degli assi viari di collegamento con la viabilità di penetrazione oggetto degli interventi ANAS;

ID 62 recante «Pedonalizzazione via della Conciliazione»: la realizzazione di un percorso pedonale «protetto», con lo scopo di agevolare il flusso dei pellegrini e di garantire che lo stesso si svolga in sicurezza. Unitamene alla realizzazione del sottopasso di Porta Pia che consente di liberare dal traffico veicolare l'incrocio tra Lungotevere Vaticano e via della Conciliazione, è finalizzato alla pedonalizzazione dell'area compresa tra Ponte Sant'Angelo - Castel Sant'Angelo e Piazza S. Pietro;

ID 67 recante «Riqualificazione pavimentazioni storiche»: la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni delle Chiese giubilari antistanti alla Città del Vaticano sulla riva sinistra del Tevere, mediante interventi di riqualificazione delle pavimentazioni ed organizzazione dei relativi spazi. La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è di circa 25 mila mq.;

ID 78a recante «Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio I»: l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi afferenti alla rete locale ricadente nel territorio del Municipio I. In particolare l'attuazione dell'intervento si baserà sulle effettive necessità di risanamento prevedendo: la rimozione delle pavimentazioni esistenti in selciato, in lastre di pietra e conglomerato bituminoso; la bonifica, livellamento e rifacimento del sottofondo; il ripristino della funzionalità dello smaltimento delle acque piovane attraverso la sostituzione di tratti della rete superficiale di raccolta delle acque piovane ed eventuale ripristino dei cunicoli danneggiati; la rimozione e posa di cordoli in pietra e in cls; la rimozione e posa di lastre in pietra; il rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in cls. Sono previsti ulteriori interventi quali la messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti; la realizzazione nuove caditoie; la demolizione di manufatti o di parte degli stessi; opere varie di completamento tra cui la realizzazione di interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'esecuzione di percorsi tattili;

ID 141 recante «Bagni pubblici»: il potenziamento e la riqualificazione di servizi igienici. L'intervento prevede sia la ristrutturazione di diversi bagni pubblici esistenti, sia la sostituzione e installazione di Servizi igienici automatizzati (S.I.A.), ricorrendo, se del caso, anche a forme di partenariato pubblico-privato, garantendo così un'offerta complessiva di una settantina di punti di servizio, dislocati principalmente nelle zone interessate dal maggior flusso di persone. La riqualificazione dei bagni pubblici esistenti prevede, altresì, l'adeguamento alle ultime normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche) e impianti;

ID 159p recante «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Demolizione e ricostruzione del Centro sociale anziani "Rino di Vito" in largo Codogno come centro attrattivo polivalente»: la nuova costruzione, previa demolizione dei manufatti esistenti, del Centro Polivalente «Rino Di Vito» al fine di realizzare un nuovo polo attrattivo a servizio di tutte le fasce di età della popolazione municipale. La realizzazione del nuovo centro polivalente avrà molteplici usi, ospitando una sala conferenze, il cineforum, aule studio, una sala per attività psico-motorie, una sala per attività artistico-espressive e quant'altro utile all'intera comunità del Municipio XIV;

ID 260 recante «Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto quattro tensostrutture da settanta posti e acquisto arredi e attrezzature per la casa delle famiglie a Pietralata»: il rafforzamento dell'offerta ordinaria del circuito di accoglienza gestito dalla Direzione accoglienza e inclusione del Dipartimento politiche sociali e salute di Roma Capitale mediante l'acquisto di quattro tensostrutture da settanta posti, organizzate con spazi per dormire, distribuzione pasti e servizi igienici con docce e ambienti climatizzati. L'intervento prevede, altresì, l'acquisto di arredi e attrezzature per la Casa delle famiglie a Pietralata, la cui realizzazione è prevista dall'intervento giubilare ID 158;

Considerato che, all'esito delle attività di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, per i sottoindicati interventi è necessario procedere con la rimodulazione finanziaria degli stessi, in considerazione di un maggior fabbisogno per complessivi 8 mil. di euro, resosi necessario per le ragioni di seguito esplicate:

ID n. 6 «Manutenzione straordinaria viabilità principale»: l'intervento necessita di un maggior finanziamento di 3.807.000,00 di euro a causa dei maggiori costi rilevati durante la realizzazione delle lavorazioni;

ID n. 62 «Pedonalizzazione via della Conciliazione»: per tale opera sono stati riscontrati maggiori costi, pari a 1.700.000,00 di euro, dovuti alla necessità di posa in opera di fioriere in materiale lapideo e del restauro delle pavimentazioni in travertino e con i sanpietrini presenti;

ID n. 67 «Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari»: per tale intervento è stata rilevata la necessità di sostenere maggiori costi per 350.000,00 euro per la manutenzione delle pavimentazioni lapidee presso la Basilica di San Paolo Fuori le Mura;

ID n. 78a «Manutenzione straordinaria della viabilità Municipio I»: l'intervento necessita dell'assegnazione di maggiori fondi per 350.000,00 euro da destinare alla sistemazione dei marciapiedi della viabilità municipale adiacente all'ambito vaticano;

ID 141 «Bagni pubblici»: per l'intervento in parola sono stati riscontrati maggiori costi per 700.000,00 euro per far fronte alla necessità di ulteriore sostituzione di una decina di bagni monoblocco, collocati su varie zone del centro cittadino;

ID 159p «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Demolizione e ricostruzione del Centro sociale anziani "Rino di Vito" in largo Codogno come centro attrattivo polivalente»: l'opera necessita dell'assegnazione di ulteriori fondi giubilari per 293.000,00 euro a causa della maggiore onerosità dei lavori e per il pagamento di prestazioni tecniche, originariamente previste a carico del bilancio di Roma Capitale;

ID 260 «Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto quattro tensostrutture da settanta posti e acquisto arredi e attrezzature per la casa delle famiglie a Pietralata»: l'intervento presenta un maggior fabbisogno finanziario di 800.000,00 euro, dovuto all'inadeguatezza dello stanziamento originariamente previsto, sottostimato rispetto al costo complessivo delle opere da realizzare nei quattro siti individuati;

Considerato, altresì, che:

nel Programma dettagliato di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è stato, altresì, incluso l'intervento ID n. 122 «Riqualificazione Piazza Risorgimento», che ha ad oggetto la riqualificazione dello spazio della piazza, oltre al riassetto della mobilità, con l'obiettivo di incrementare lo spazio pedonale e le capacità di accoglienza dell'area per garantire ordinati flussi di ingresso e deflusso da Piazza San Pietro. L'opera prevede, nello specifico, la pedonalizzazione della strada verso le mura vaticane, l'incremento delle alberature, con salvaguardia di quelle esistenti,

l'aumento delle superfici permeabili e la riorganizzazione delle funzioni esistenti in padiglioni di nuova costruzione, finalizzati a dotare la piazza sia di attività temporanee legate agli eventi giubilari, che di servizi all'utenza come bagni e esercizi di somministrazione. Viene altresì delocalizzato il capolinea degli autobus, con mantenimento dell'attuale configurazione della linea del tram. L'intervento include, altresì, la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale. L'opera è concepita in due stralci. Lo stralcio 0 è finalizzato alla prima fruizione della piazza da parte dei turisti e dei pellegrini attesi per l'Anno Santo;

per il citato intervento, in considerazione della stringente tempistica dettata all'avvio della Festività religiosa giubilare, della centralità e vicinanza del sito alla Città del Vaticano e ai luoghi che ospiteranno i rilevanti flussi dei pellegrini e turisti in vista a Roma in occorrenza dell'Anno Santo e, quindi, della conseguente assoluta incompatibilità di presenza di cantieri aperti nel periodo giubilare, non è possibile completare tutte le opere in programma, come da cronoprogramma procedurale originario. Per tale quadrante strategico si procederà, pertanto, con la realizzazione della sola «Fase 0», come da PFTE approvato con deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 172 del 30 maggio 2024. L'opera verrà, quindi, realizzata prevedendo la riqualificazione della sola parte superficiale della piazza con interventi di manutenzione sulla pavimentazione, la riorganizzazione della viabilità con due corsie adiacenti a doppio senso di marcia, la realizzazione di percorsi pedonali nelle aree contermini alle mura vaticane ed il mantenimento dell'attuale configurazione della linea del tram, con delocalizzazione del capolinea del servizio di trasporto pubblico. Sono previsti, altresì, interventi per la riqualificazione del verde, l'installazione di elementi con materiali reversibili e rimovibili, oltre alla previsione di servizi igienici e di accoglienza, in accordo con schemi condivisi con le Autorità vaticane e con la Soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio di Roma. Con nota acquisita dalla struttura commissariale prot. RM/7373 del 9 dicembre 2024, Società Giubileo 2025 ha comunicato che il costo complessivo dell'intervento *de quo* si attesta a 6 mil. di euro realizzando, pertanto, economie da risorse giubilari per 8 mil. di euro;

Rilevato che:

le maggiori necessità di risorse finanziarie per le opere individuate con gli ID 6 - ID 62 - ID 67 - ID 78a - ID 141 - ID 159p e ID 260, come sopra rappresentate, possono essere reperite dalla riduzione, di pari importo, del finanziamento giubilare attribuito all'intervento ID 122 recante «Riqualificazione Piazza Risorgimento»;

Società Giubileo 2025, in qualità di soggetto attuatore, ha attestato, con la sopra richiamata nota prot. RM/7373 del 9 dicembre 2024, che sui fondi assegnati per il compimento dell'opera ID 122 «Riqualificazione di Piazza Risorgimento» che residuano a seguito della realizzazione della sola FASE 0, pari a 8 mil. di euro, non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

la ridefinizione del finanziamento da risorse giubilari per gli interventi in parola non altera la dotazione finanziaria prevista dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 213/2023, rispetta il cronoprogramma finanziario e procedurale come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e non modifica la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 - 2025 e 2026;

sono state acquisite dalla struttura commissariale le schede descrittive degli interventi sopra richiamati, condivise con i soggetti attuatori coinvolti e allegate al presente provvedimento quale parte integrante, nelle quali sono riportate le rimodulazioni come sopra descritte;

Rilevato, altresì, che la proposta di rimodulazione degli interventi, così come sopra rappresentata, rientra nella previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, laddove è previsto che il Commissario può rimodulare gli interventi ricompresi nell'allegato 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a intervenute esigenze e caratteristiche funzionali;

Dato atto, altresì dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in oggetto, effettuata dal Commissario straordinario con nota prot. RM/7057 del 28 novembre 2024 e successiva integrazione con prot RM/7708 del 19 dicembre 2024, trasmessa alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Attesi:

la nota del Commissario straordinario di cui al prot. n. RM/7078 del 29 novembre 2024, così come integrata con prot. RM/7665 del 18 dicembre 2024, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota prot. n. MEF - GAB - 58316 U del 30 dicembre 2024, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/8007 in data 31 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità degli interventi oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 9, comma 1,

lettera *b)*, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, alla rimodulazione finanziaria per gli interventi individuati nell'allegato 1 con gli ID 6 - ID 62 - ID 67 - ID 78a - ID 122 - ID 141 - ID 159p e ID 260;

Per quanto espresso in narrativa e *nei considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. la rimodulazione, *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, delle risorse finanziarie destinate agli interventi del programma dettagliato, inclusi nell'allegato 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella misura di seguito rappresentata:

ID	Denominazione	Soggetto attuatore	Risorse da DPCM 11/06/2024 [€]	Altre fonti di finanziamento [€]	Incremento / Riduzione	Incremento / Riduzione 2024 [€]	Incremento / Riduzione 2025 [€]	Incremento / Riduzione 2026 [€]	Nuovo costo intervento
6	Manutenzione straordinaria viabilità principale	Roma Capitale - Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture	47.000.000,00	0,00	3.807.000,00	1.250.000,00	557.000,00	2.000.000,00	50.807.000,00
62	Pedonalizzazione via della Conciliazione	ANAS	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	357.000,00	1.343.000,00		2.700.000,00
67	Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari	Roma Capitale - Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture	3.500.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00			3.850.000,00
78a	Manutenzione straordinaria marciapiedi Municipio I	Roma Capitale Municipio I	1.000.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00			1.350.000,00
122	Riqualificazione Piazza Risorgimento	Società Giubileo 2025	14.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00
141	Bagni pubblici	Società Giubileo 2025	3.000.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	600.000,00		3.700.000,00
159p	La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Demolizione e ricostruzione del Centro Sociale Anziani "Rino di Vito" in largo Codogno come centro attrattivo	Roma Capitale Municipio XIV	1.000.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00			1.293.000,00
260	Potenziamento dei servizi di residenzialità temporanea rivolta a persone con fragilità estrema. Acquisto 4 tensostrutture da 70 posti e acquisto arredi e attrezzature per la casa delle	Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali	1.000.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00			1.800.000,00
		Totali	**71.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.500.000,00**

2. L'approvazione delle schede descrittive degli interventi di cui al punto 1., rimodulati come da prospetto, allegate alla presente ordinanza commissariale e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono le relative schede degli interventi classificati nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con gli ID 6 - ID 62 - ID 67 - ID 78a - ID 122 - ID 141 - ID 159p e ID 260.

3. La trasmissione della presente ordinanza ai soggetti attuatori, alle amministrazioni proponenti ed a Società Giubileo 2025 per il seguito di competenza.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante l'«Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 7 gennaio 2025

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 2/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

25A00158

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 gennaio 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 1125).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria;

Considerato che i territori sono stati interessati da fenomeni meteorologici di significativa intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata

richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi o per la creazione di aree di deposito temporaneo del materiale alluvionale rimosso per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, delle infrastrutture e/o dei centri abitati, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, ovvero da altri provvedimenti delle autorità competenti con i quali si attesti l'inagibilità o la distruzione dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies* , 29-*octies* , 29-*nonies* , 29-*decies* , 29-undicies, 29-*terdecies* , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della diretti-

va 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1

procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'Autorità competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'Autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato od al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Calabria nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, nel limite di euro 4.250.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Calabria è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità — nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

25A00159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Nurofen Influenza e Raffreddore» ed «Emla».

Con determina aRM - 245/2024 - 3468 del 26 novembre 2024 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar s.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE.

Confezione: 050432018.

Descrizione: «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: EMLA.

Confezione: 044002020.

Descrizione: «2,5% + 2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00093

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina ABC».

Con la determina n. aRM - 263/2024 - 2301 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ABC Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RANITIDINA ABC;

confezione: 035505015 - descrizione: 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: 035505027 - descrizione: 10 compresse rivestite con film da 300 mg.

25A00094

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 961 del 6 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.I.4;

modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento, al QRD *template* e modifiche editoriali minori per il medicinale A.I.C. 038875 VINORELBINA AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. 038875011 - 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

A.I.C. 038875023 - 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 10 flaconcini in vetro da 1 ml;

A.I.C. 038875035 - 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. 038875047 - 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Codice pratica: VC2/2023/649.

Codice procedura europea: PT/H/2022/001/II/027.

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A00095

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Pfizer Italia»

Estratto determina AAM/PPA n. 962/2024 del 13 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di tipo II, 22 variazioni:

B.II.e.4.b (II) - modifica della «*vial size*» per la confezione da 2 mg/2 ml che passa da 5 ml a 2 ml;

B.II.e.5.b (IA) – soppressione della confezione 5 mg/5 ml - A.I.C. 033329032;

B.II.e.2.b (IA) – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova per il tappo;

B.II.e.2.b (IA) – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova per la *vial*;

B.II.e.1.a.3 (II) – modifica del materiale della *vial* che passa da polipropilene a vetro chiaro di tipo I;

B.II.e.1.a.3 (II) – modifica del materiale del tappo che passa da «Alobutil» a «clorobutil»;

B.II.d.1.d (IA) – eliminazione del *test* visivo sostituito dal *test* «Descrizione»;

B.II.d.1.a (IA) – rafforzamento dei limiti delle specifiche del parametro «Titolo» al rilascio (97.0 – 105.0%);

B.II.d.1.a (IA) – rafforzamento dei limiti delle specifiche «Impurezze totali» a rilascio (NMT 2.5%) e alla stabilità (NMT 5.0%);

1x B.II.d.1.e (II) – modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati per il parametro pH sia a rilascio che alla *Shelf life* (3.5 – 5.5);

B.II.d.2.a (IA) – modifiche minori ad una procedura di prova approvata «*Identification of vincristine*»;

B.II.d.2.a (IA) – modifiche minori ad una procedura di prova approvata «*Identification* – Mannitol»;

B.II.d.2.a (IA) – modifiche minori ad una procedura di prova approvata «*Vincristine Assay*»;

B.II.d.2.a (IB) – modifiche minori ad una procedura di prova approvata «*Related Substances*»;

B.II.d.2.a (IA) – modifiche minori ad una procedura di prova approvata da «*Subvisible Particulate Matter*» a «*Particulate Matter*»;

B.II.d.1.c (IA) – Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova per il parametro «Descrizione»;

B.II.d.1.c (IA) – aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova per il parametro «Identificazione – Colore»;

B.II.a.3.z (IB) – modifiche alla concentrazione delle soluzioni sodio idrossido e acido solforico;

A.5.a (IA) – modifica del nome amministrativo del sito che rilascia il lotto (da: Pfizer Service Company bvba Hoge Wei, 10 B-1930 Zaventem Belgium a: Pfizer Service Company BV Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgium);

B.II.b.2.a (IA) – sostituzione di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove (da: Bridgewest Perth Pharma Pty Ltd, 15 Brodie Hall, Drive Technology Park, Bentley Western Australia, 6102 a: Hospira Australia Pty Ltd 1-5, 7-23, 25-39 Lexia Place Mulgrave 3170 Victoria Australia);

B.II.b.1.a (IB) – aggiunta del sito Hospira Australia Pty Ltd 1-5, 7-23, 25-39 Lexia Place Mulgrave 3170 Victoria Australia come responsabile del confezionamento secondario;

B.II.b.1.c (II) – sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi: da: Bridgewest Perth Pharma Pty Ltd, 15 Brodie Hall, Drive Technology Park, Bentley Western Australia, 6102 a: Hospira Australia Pty Ltd 1-5, 7-23, 25-39 Lexia Place Mulgrave 3170 Victoria Australia),

per il medicinale A.I.C. 036757 VINCRISTINA PFIZER ITALIA per tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: VC2/2023/197.

Procedura europea: IT/H/138/001/II/025/G.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina (codice fiscale n. 06954380157.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A00096

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 963 del 13 dicembre 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente raggruppamento di variazioni 2x tipo IAIN n. B.II.e.5.a.1 con conseguente immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO ARISTO nelle confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«20 mg capsule gastroresistenti» - 98 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040293351- base 10 16FNZ7 base 32;

«40 mg capsule gastroresistenti» - 98 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040293363 - base 10 16FNZM base 32;

«20 mg capsule gastroresistenti» - 98 capsule in blister Al/Al - A.I.C. n. 040293375 - base 10 16FNZZ base 32;

«40 mg capsule gastroresistenti» - 98 capsule in blister Al/Al - A.I.C. n. 040293387 - base 10 16FP0C base 32.

Principio attivo: esomeprazolo.

Codice pratica: C1A/2018/2573.

Procedura europea: DE/H/2807/IA/022/G.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, codice SIS 3773, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura:

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00097

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolerak»

Estratto determina AAM/PPA n. 965/2024 del 6 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza:

modifica dei paragrafi 4.6 dell'RCP e 2 del foglio illustrativo con l'introduzione di raccomandazioni sulla durata della contraccezione dopo la fine del trattamento con TOLERAK, a seguito raccomandazioni del CHMP (EMA/CHMP/SWP/74077/2020 rev.1) ed in accordo alla procedura PSUSA/00010000/202301.

Per il medicinale A.I.C. 046491 TOLERAK 40mg/g crema 20g.

Codice pratica: VC2/2023/631.

Codice procedura europea: SE/H/1820/001/II/008.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a. (codice fiscale 01538130152) con sede legale e domicilio fiscale in - via G. Washington n. 70 - 20146 - Milano (MI).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua

tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A00098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Polpharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 966 del 13 dicembre 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e.5.a.2 - tipo IB, con conseguente immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN POLPHARMA nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n 046408213 - base 10 1D88JP base 32.

Principio attivo: rivaroxaban.

Codice pratica: C1B/2024/2409.

Procedura europea: PL/H/0524/001/IB/012.

Titolare A.I.C.: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ul. Pelplinska 19, 83-200, Starogard Gdanski, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura:

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00099

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Francesco nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, in Meldola, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Forlì-Bertinoro ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Francesco nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, entrambe con sede in Meldola (FC), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia della Madonna del Popolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Francesco, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A00088

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo in Teodorano nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, in Meldola, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Forlì-Bertinoro ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo in Teodorano nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, entrambe con sede in Meldola (FC), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia della Madonna del Popolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Lorenzo in Teodorano, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A00089

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Ruffillo in Vitignano nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, in Meldola, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Forlì-Bertinoro ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Ruffillo in Vitignano nella Parrocchia della Madonna del Popolo in Meldola, entrambe con sede in Meldola (FC), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia della Madonna del Popolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Ruffillo in Vitignano, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A00090

Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 novembre 2024, recante: «Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell'IMU, per un importo complessivo di 6.956.699,02 euro, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», di cui all'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 al n. 5242.

25A00175

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 12 novembre 2024, n. 197 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, recante: «Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 298 del 20 dicembre 2024).

Nel decreto citato in epigrafe, la formula terminativa finale è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

25A00176

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-009) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.